



Numero 25
Del 23-12-2019

Comune di Torre di Mosto

Città Metropolitana di Venezia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria - Seduta -PrimaConvocazione

Oggetto: **RICOGNIZIONE SULLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DEL COMUNE DI TORRE DI MOSTO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - ANNO 2019.**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 20:30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Per determinazione del Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica, all'appello nominale:

GERETTO GIANNINO	P	ORLANDI ALESSANDRO	A
PASQUON NELLO	P	RAMON ALBERTO	A
PASQUON TIZIANO	P	PALUDETTO CAMILLO	P
MAZZAROTTO LORENZO	P	ARTICO GIANNI DOMENICO	P
BAIANA FILIPPO	P	ROCCO LUIGI	P
CAMINOTTO ISIDORO	P	PASQUON LARA MAURA	P
TAMAI EDOARDO	P		

risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assessori esterni:

ROSSETTI ELISA	P
NICHELE ELISABETTA	P

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede GERETTO GIANNINO nella qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. FORLIN LUIGIA MARIA.

Nominati scrutatori i Signori:

BAIANA FILIPPO

CAMINOTTO ISIDORO

ROCCO LUIGI

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DEL COMUNE DI TORRE DI MOSTO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 40 del 25.09.2017, questo Comune ha approvato, per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;
- con la stessa delibera consiliare sono state individuate le partecipazioni da mantenere, da alienare ovvero che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal suindicato Testo Unico e dalla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR approvata dalla Corte dei Conti – Sezione autonomie in data 19 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti;
- in data 5 aprile 2018 sono intervenute le sentenze nn. 363/2018, 376/2018, 401/2018, 408/2018 con le quali il TAR Veneto, in accoglimento dei ricorsi di Plavisgas s.r.l., ha annullato le deliberazioni di numerosi consigli comunali di Comuni soci di Asco Holding S.p.A. ritenendo illegittima la detenzione delle quote della società e censurando le azioni di razionalizzazione da questi proposte;
- in data 23 luglio 2018, l'assemblea di Asco Holding S.p.a. ha approvato alcune modifiche allo statuto societario finalizzate ad una maggiore coesione e stabilità della governance;
- con la sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha rigettato gli appelli avverso le menzionate sentenze del TAR Veneto, con una motivazione differente rispetto a quella del giudice di prime cure. In particolare in tale decisione il Consiglio di Stato ha statuito che:
 - il TAR Veneto ha erroneamente interpretato la categoria dei "servizi di interesse economico generale" di cui all'art. 2, comma 1, lett. i) D.Lgs. n. 175 del 2016, in quanto, secondo il Consiglio di Stato, "Erra l'appellata sentenza ad escludere (non l'attività di distribuzione del gas, ma) l'attività di vendita del gas e i servizi di telecomunicazioni, già svolti da Asco TLC s.p.a. e che saranno della società derivante dalla sua fusione per incorporazione in Asco Holding s.p.a. dai "servizi di interesse generale" poiché "aventi carattere puramente commerciale"; ovvero, se ben si intende, rivolte alla sola produzione di un vantaggio economico (per questo attività lucrative)";
 - con riferimento alla partecipazione dei Comuni alla compagine societaria il Consiglio di Stato afferma che "La particolare modestia della partecipazione al capitale normalmente si riflette infatti in una debolezza sia assembleare sia, di riflesso, amministrativa (la quale può di fatto essere compensata solo in situazioni eccezionali dove altri equilibri reflexiscano a compensare questa debolezza). Ciò avviene in modo difficilmente rimediabile nei casi in cui, per fronteggiare questa debolezza, tra i vari enti pubblici così partecipanti in termini minimali non siano stati previsti strumenti negoziali - ad es., patti parasociali - che possano dar modo alle amministrazioni pubbliche di coordinare e dunque rinforzare la loro azione collettiva e, in definitiva, di assicurare un loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l'attività della società partecipata. A tal fine, ad evitare tali inconvenienti si rende nei fatti necessario, in casi come quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all'art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti, di cui all'art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari";

RICHIAMATO:

Part. 4 TUSP "*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*" secondo cui:

"1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; "...omissis..."

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento";

Part. 2, in base al quale sono:

"h) «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;

i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato";

TENUTO CONTO:

della deliberazione della Corte dei Conti n. 24/SEZAUT/2015/FRG secondo cui "*La qualificazione di una società come "strumentale" si ricollega alla tipologia di attività, che è rivolta agli stessi enti promotori o, comunque, azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto delle amministrazioni pubbliche, secondo l'ordinamento amministrativo, in relazione a funzioni pubbliche di cui restano titolari gli enti serviti"... omissis ... "Tra i servizi strumentali, è da includere la gestione delle partecipazioni societarie, talora affidata ad una società di primo livello (holding pura), con possibile verificarsi del presupposto di cui al citato art. 1, co. 611, l. n. 190/2014 (società formate da soli amministratori o da un numero superiore a quello dei dipendenti)..." (come nel caso di ASCO Holding S.p.A.);*

della deliberazione della Corte dei Conti n. 27/SEZAUT/2017/FRG paragrafo 1.5.4 per cui: "*... Le stesse problematiche si pongono a seguito dell'adozione del modello holding, ossia quando la gestione delle partecipazioni societarie è affidata ad una società di primo livello (holding pura o finanziaria), che incorpora le società di gestione dei servizi pubblici di interesse generale. In tal caso, la holding svolge attività strumentali. Diversamente, la holding operativa (o mista), svolge anche attività di produzione o di scambio. " ... omissis ... "Nella riforma delle società a partecipazione pubblica, le società holding sono espressamente riconosciute, ritenendo che il divieto di costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali «non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti» (art. 4, co. 5, d.lgs. n. 175/2016)";*

RILEVATO CHE:

- la società Asco Holding s.p.a., con le modifiche statutarie introdotte a luglio 2018, ha assunto il ruolo di "holding pura" ossia di società strumentale dei Comuni, la quale svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in conformità alla legge, e segnatamente al combinato disposto dei commi 2, 5, e 9-bis dell'art. 4 D.lgs. n. 175/2016, dovendosi ritenere che, in quanto pura holding di partecipazione, Asco Holding s.p.a. eserciti un servizio di interesse generale (comma 2, lett. a), proprio perché holding statutariamente destinata alla gestione delle partecipazioni "in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete" (art. 5, comma 1, dello statuto);

- questo Comune valuta indispensabile il mantenimento ed il potenziamento della holding per il suo fondamentale ruolo di supporto tecnico fornito agli enti in attività di elevata complessità, quali le scelte di indirizzo strategico da adottare attraverso la società capogruppo per lo sviluppo della governance delle società controllate;
- la holding assume, quindi, il ruolo di strumento di gestione della partecipazione nella società quotata e in futuro anche in altre società a condizione che vengano rispettati i parametri di detenibilità dettati dal D.Lgs. n. 175/16;

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 20.12.2018 con la quale è stata approvata la ricognizione delle società partecipate detenute dal Comune e sono state stabilite alcune azioni di razionalizzazione quali la misura, ex art. 20, T.U.S.P. della fusione della società **ALISEA Spa** in **VERITAS SPA** per la costituzione del gestore unico del ciclo dei rifiuti integrato all'interno dello stesso ambito territoriale *Venezia Ambiente*. Misura che è stata attuata nel mese di novembre 2018.

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, e la non esistenza di fattispecie con obbligo di alienazione;

VERIFICATO che secondo il predetto atto ricognitivo, allegato A alla presente deliberazione, e per le motivazioni ivi esposte – da intendersi qui integralmente riportate - gli esiti della ricognizione sono i seguenti:

1) Partecipazioni che possono essere mantenute senza alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.:

- **A.T.V.O. - AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE S.P.A.**
- **VERITAS S.P.A. - VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI;**
- **ASCO HOLDING S.P.A.**

2) Partecipazioni che devono essere (alienate o) oggetto di misure di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.:

- **nessuna**

VISTO che competono al Consiglio comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali e di concessioni di servizi pubblici, ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/ 2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/ 2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/ 2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati:

1. Di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune, così come contenuta nelle schede tecniche redatte secondo le Linee guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche redatte dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, d'intesa della Corte dei conti, come risultante nell'allegato sub "A" dettagliato

per ciascuna partecipazione detenuta”, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di mantenere le seguenti partecipazioni:

a) A.T.V.O. - AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE S.P.A.

b) VERITAS S.P.A. - VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI

c) ASCO HOLDING S.P.A.

3. Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/ 2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.

4. Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, in modo permanente, oltre che nell'albo pretorio online per 15 giorni consecutivi, nella sezione del sito istituzionale dell'ente, denominata Amministrazione Trasparente, sottosezione Enti controllati.

Con successiva apposita votazione, che consegue il medesimo risultato della precedente,

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000.

^^^^^^^^^^

Il Responsabile del Servizio proponente
Mara Clementi

Interventi: (*deregistrazione integrale eseguita da: Stenotype Emilia S.r.l.*)

Punto n. 3 all'Ordine del Giorno: "Ricognizione della razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Torre di Mosto ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100".

SINDACO GERETTO GIANNINO

Passiamo al punto successivo: "Ricognizione sulla razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Torre di Mosto ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016".

Prego, Assessore Pasquon Nello.

ASS. PASQUON NELLO

...(l'intero intervento risulta incomprensibile per problemi al microfono)...

SINDACO GERETTO GIANNINO

Grazie Assessore Pasquon Nello. Ci sono interventi? Prego, Paludetto Camillo.

CONS. PALUDETTO CAMILLO

...(l'intero intervento risulta incomprensibile per problemi al microfono)...

SINDACO GERETTO GIANNINO

Facciamo la verifica sulla correttezza del dato scritto. Allora, prima di mettere ai voti questo punto sulla delibera precedente abbiamo dimenticato di mettere ai voti l'immediata eseguibilità, quella relativa alla ratifica delle variazioni in via d'urgenza al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario, quindi mettiamo ai voti, la votazione l'abbiamo già fatta, mettiamo ai voti l'immediata eseguibilità.

Si procede alla votazione, per alzata di mano, per l'immediata eseguibilità del punto n. 2 all'Ordine del Giorno.

SINDACO GERETTO GIANNINO

Adesso invece mettiamo ai voti la delibera riguardante la ricognizione sulla razionalizzazione delle società partecipate previa verifica del dato in seguito.

Si procede alla votazione, per alzata di mano, del punto n. 3 all'Ordine del Giorno.

SINDACO GERETTO GIANNINO

Votiamo adesso l'immediata eseguibilità.

Si procede alla votazione, per alzata di mano, per l'immediata eseguibilità del punto n. 3 all'Ordine del Giorno.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL SINDACO - PRESIDENTE

F.to GERETTO GIANNINO

IL Segretario Comunale

F.to Dott.FORLIN LUGIA MARIA

PARERI EX ARTT. 49 E 147.BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI (SULLE DELIBERAZIONI)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio rilascia il proprio parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione.-

Li, 23-12-2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to CLEMENTI MARA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il proprio parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.-

Li, 23-12-2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. CLEMENTI MARA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. 29

Il sottoscritto, visti gli atti dall' ufficio, **attesta** che la presente deliberazione è affissa all'albo pretorio comunale il giorno 20-01-2020, per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 2, del D.Lgs 267/2000);

- che la presente deliberazione è contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

E' trasmessa in data _____ all'Ufficio Territoriale del Governo (art. 135, comma 2, D.Lgs. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 20-01-2020.

IL RESP. PROCEDIMENTO UFF. SEGRETERIA

F.to Dott. Galet Roberto

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti dall' ufficio, **attesta** - che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 23-12-2019.
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3^, del Decreto Legislativo n. 267/2000);
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1^, del Decreto Legislativo n. 267/2000, per 15 giorni dal 20-01-2020 al 04-02-2020.

IL RESP. PROCEDIMENTO UFF. SEGRETERIA

F.to Dott. Galet Roberto

COPIA CONFORME

Si certifica che la presente è copia conforme all'originale della deliberazione n° 25 del 23-12-2019 depositato presso questo Ufficio di Segreteria. E' rilasciata esclusivamente per uso amministrativo.

NB: La presente attestazione è valida solo con firma autografa originale o con firma digitale del responsabile.

Li, 20-01-2020



IL RESP. PROCEDIMENTO UFF. SEGRETERIA

Dott. Galet Roberto